



# COMUNE DI CUNEO

## CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 9

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - MODIFICHE -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore LERDA GUIDO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- come noto, il quadro normativo — delineato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» — e regolamentare — dettato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» — relativo alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi è stato in modo significativo soppiantato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” [in seguito “Codice”]. Quest’ultimo, poi, è stato oggetto di una significativa “correzione” operata dal legislatore con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- la disciplina di dettaglio in materia di sottoscrizione di contratti di lavori, servizi e forniture era contenuta nel «Regolamento per la disciplina dei contratti» adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013;
- le notevoli innovazioni introdotte dal nuovo Codice e dal relativo “correttivo” comportano la necessità di una revisione delle disposizioni contenute nel regolamento comunale sopracitato, al fine di rendere compatibili e concretamente applicabili le procedure da seguire per gli appalti di lavori, servizi e forniture con le nuove disposizioni legislative;
- inoltre, nel corso degli oltre tre anni di applicazione del citato regolamento sono emerse alcune imprecisioni nella formulazione del testo, che hanno richiesto una significativa attività interpretativa da parte degli uffici, qualche imperfezione nella terminologia tecnica, che ha impedito una maggiore snellezza dei procedimenti di appalto, sporadiche inesattezze lessicali. È inoltre emersa la necessità di rivedere alcuni dettami operativi che, sebbene inseriti a garanzia della trasparenza, della libera concorrenza e della pubblicità delle procedure di gara, hanno di fatto appesantito le operazioni senza restituire un altrettanto significativo miglioramento dei risultati conseguiti;

Visto il testo delle modifiche e delle integrazioni al «Regolamento per la disciplina dei contratti», predisposto dall’ufficio Contratti e appalti;

Ritenuto opportuno apportare tali correzioni e aggiunte al fine di dotare la struttura comunale di uno strumento regolamentare aggiornato con il quadro normativo nazionale e comunitario attualmente vigente;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e dell’articolo 21 dello Statuto;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 18 maggio 2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli obiettivi e del Piano della performance relativamente all’anno 2017;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Contratti e personale — Rinaldi Giorgio — espresso ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

1) di apportare al «Regolamento per la disciplina dei contratti», approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 129 del 17 dicembre 2013, le seguenti modifiche e integrazioni:

### **Articolo 2**

▪ l'articolo è così riformulato:

1. *La normativa di carattere generale del presente regolamento va integrata con le altre disposizioni regolamentari del Comune riguardanti ambiti negoziali specifici, fra le quali in particolare:*
  - a. *il «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi»;*
  - b. *il «Regolamento per l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai documenti amministrativi e per la tutela dei dati personali» con riferimento ai riflessi in materia di accesso nelle procedure di gara;*
  - c. *il «Regolamento per l'alienazione valorizzazione degli immobili disponibili del patrimonio del Comune di Cuneo».*

### **Articolo 5**

▪ il comma 4 è così riformulato:

4. *La Giunta comunale è in particolare competente alla:*
  - a. *approvazione dei progetti di opere pubbliche preliminari e definitivi;*
  - b. *approvazione delle ulteriori opere pubbliche di qualsiasi importo, in estensione di contratto, ai sensi degli articoli 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito per brevità «Codice»], nonché dell'articolo 148 del Codice limitatamente al solo progetto delle ulteriori opere;*
  - c. *approvazione di varianti in corso d'opera che comportano ulteriore spesa rispetto al quadro economico del progetto già approvato;*
  - d. *approvazione dello schema di accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Codice o la presa d'atto di mancato accordo bonario;*
  - e. *approvazione della proposta di transazione ai sensi dell'articolo 208 del Codice ovvero di recesso per pubblico interesse di cui all'articolo 109 del Codice;*
  - f. *presa d'atto della comunicazione preventiva di assunzione del provvedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice;*
  - g. *approvazione dei progetti di fornitura di beni e prestazione di servizi, qualora questi non siano già previsti nel Piano Esecutivo di Gestione o in atti di programmazione dell'attività amministrativa dell'ente;*
  - h. *all'approvazione di accordi finalizzati alla realizzazione di acquisti in forma congiunta.*

### **Articolo 6**

▪ il comma 2 è così riformulato:

2. *Il Segretario generale svolge le funzioni di ufficiale verbalizzante o rogante nelle sedute di gara, a eccezione delle procedure indicate al successivo comma 3. Può essere sostituito dal dirigente competente in caso di assenza o impedimento.*
- dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3:
3. *Per le procedure di acquisizione di lavori, beni o servizi di importo inferiore a € 40.000,00, per le gare telematiche svolte sul sistema Me.P.A. e per le indagini di*

*mercato, la verbalizzazione delle operazioni è effettuata da uno dei membri della commissione, di cui al successivo articolo 26, individuato dal presidente. In relazione alla tipologia di acquisizione, alle caratteristiche del prodotto e alle modalità di individuazione del contraente, il responsabile unico del procedimento può chiedere per qualsiasi procedura la presenza e la verbalizzazione da parte del segretario generale.*

#### **Articolo 9**

- *il comma 1 è così riformulato: «La gestione delle gare attinenti le procedure aperte, ristrette e negoziate di importo superiore a € 40.000,00 compete all'ufficio Contratti e appalti, al quale i diversi settori titolari delle relative funzioni d'acquisto trasmettono gli atti e la documentazione necessari. Compatibilmente con il carico di lavoro, allo stesso ufficio può essere affidato l'incarico di espletare le stesse procedure anche per importi inferiori alla predetta soglia. Negli appalti di cui sopra, l'ufficio Contratti e appalti è costituito "seggio di gara" e svolge le operazioni relative al controllo della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, al soccorso istruttorio e, in generale, allo svolgimento di tutte le attività non valutative della procedura.»;*
- *il comma 2 è così riformulato: «L'ufficio Contratti e appalti è responsabile degli adempimenti relativi alla fase pubblicistica dei procedimenti amministrativi che hanno individuato come modalità di scelta del contraente i sistemi della procedura aperta, ristretta o negoziata, dall'indizione della gara fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione definitiva, nonché di tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione dell'esito di gara, nei casi e con le modalità di volta in volta prescritti dalla legge. È inoltre responsabile degli adempimenti connessi con la stipulazione dei contratti.»;*
- *il comma 3 è così riformulato: «È in facoltà del dirigente del settore Lavori pubblici e del settore Ambiente e territorio gestire autonomamente gare per l'affidamento di lavori di importo non superiore a € 100.000,00. In tale caso, la presidenza della commissione è assunta dal dirigente del settore che bandisce la gara o da altro dirigente in caso di sua assenza o impedimento»;*
- *dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4:*
  4. *Le procedure di alienazione della proprietà o di altri diritti reali di immobili comunali o di vendita di beni mobili, anche registrati, sono svolte dal settore competente per il Patrimonio, secondo le modalità dettate dal "Regolamento per l'alienazione valorizzazione degli immobili disponibili del patrimonio del Comune di Cuneo".*

#### **Articolo 11**

- *il comma 1 è così riformulato: «Le operazioni di gara, sia in seduta pubblica, sia in seduta riservata, si svolgono alla presenza della commissione costituita ai sensi della sezione IV del titolo II».*

#### **Articolo 13**

- *al comma 1, dopo le parole «del contraente» sono eliminate le parole «, siano esse negoziate o a evidenza pubblica.»;*
- *al comma 1, le parole «dall'articolo 11 – comma 2 – del Codice» sono sostituite da «dall'articolo 32 – comma 2 – del Codice».*

#### **Articolo 16**

- *al comma 4, dopo le parole «articolo 26» sono inserite le parole «, comma 2».*

#### **Articolo 19**

- *dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4:*
  4. *Qualora non disponga di una propria piattaforma, il Comune può avvalersi, per lo svolgimento delle gare telematiche, di sistemi messi a disposizione da enti e organismi pubblici conformi alla normativa vigente.*

#### **Articolo 21**

- Al comma 1, le parole «criterio del prezzo più basso» sono sostituite da «*criterio del minor prezzo*».
- al comma 8, dopo le parole «nel funzionamento» è eliminata la parola «o».

#### **Articolo 26**

- il comma 1 è così riformulato: «*Quando l'aggiudicazione avviene al minor prezzo, la commissione di gara è formata da tre componenti e la presidenza è affidata al dirigente dell'ufficio Contratti e appalti o ad altro dirigente in caso di sua assenza o impedimento; gli altri componenti, con funzione di testimoni, sono scelti fra i dipendenti non appartenenti al settore che ha proposto l'appalto.*»;
- dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 6:  
6. *Nelle procedure di indagine di mercato, la commissione è costituita con le modalità indicate al comma 1.*

#### **Articolo 27**

- il comma 1 è così riformulato: «*La commissione aggiudicatrice per aste pubbliche per l'alienazione della proprietà o di altri diritti reali relativi a beni immobili, o per la vendita di beni mobili, anche registrati, è costituita con le modalità indicate dal "Regolamento per l'alienazione valorizzazione degli immobili disponibili del patrimonio del Comune di Cuneo".*».

#### **Articolo 29**

- La numerazione dei commi va intesa da 1 a 4.

#### **Articolo 31**

- l'articolo 31 è così riformulato:  
«*Articolo 31 — Forma della stipulazione per acquisizioni di lavori, servizi e forniture*  
*La stipulazione dei contratti relativi alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture avviene con le modalità indicate all'articolo 32, comma 14, del Codice.*».

#### **Articolo 33**

- al comma 1, le parole «all'articolo 29 del Codice» sono sostituite da «*all'articolo 35 – comma 4 – del Codice*».

#### **Articolo 34**

- il comma 2 è così riformulato: «*Salvo diversa e motivata disposizione del responsabile unico del procedimento, non viene richiesta la garanzia per la partecipazione alla procedura, così come consentito dall'articolo 93, comma 1, del Codice, per le acquisizioni effettuate ai sensi dell'articolo 36 – comma 2, lettera a) – del Codice.*».

#### **Articolo 35**

- il comma 4 è così riformulato: «*Salvo diversa e motivata disposizione del responsabile unico del procedimento, non viene richiesta la garanzia definitiva, così come consentito dall'articolo 103, comma 11, del Codice, per le acquisizioni effettuate ai sensi dell'articolo 36 – comma 2, lettera a) – del Codice.*».

#### **Titolo IV e V**

- Il Titolo IV "Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" e il Titolo V "Esecuzione del contratto" sono abrogati.

- 2) di precisare che il "Regolamento dei procedimenti di spese in economia", approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 15 aprile 2003, è abrogato a seguito dell'entrata in vigore del vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti";
- 3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il signor Rinaldi Giorgio — dirigente del settore Contratti e personale.